



# COMUNE DI DENICE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza San Lorenzo 5 – CAP 15010 - Tel.: 0144 92038 – Fax: 0144 952530

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL GIORNO 30/07/2014

### OGGETTO:

### TASSE E TARIFFE COMUNALI ANNO 2014 - ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C. - GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI 2014

L'anno **duemilaquattordici** e il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21,00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e nei termini di Statuto, in sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N.	Nome e Cognome	SI	NO
1.	<i>Luciana Albarelli</i>	X	
2.	<i>Anna Maria Campora</i>	X	
3.	<i>Mauro Gian Franco Garbero</i>	X	
4.	<i>Fabio Lazzarino</i>	X	
5.	<i>Antonia Giusy Lucente Forte</i>	X	
6.	<i>Nicola Cosma Papa</i>	X	
7.	<i>Elisa Sburlati</i>	X	
8.	<i>Ornella Traversa</i>	X	
9.	<i>Albina Maria Becchino</i>	X	
10.	<i>Giorgio Domenico Billia</i>	X	
11.	<i>Gabriela Silvana Mozzone</i>	X	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. Gian Franco FERRARIS, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Nicola Cosma PAPA, ai sensi dell'articolo 39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**DATO** atto che con apposito Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

**VISTO** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle eventuali riduzioni,;
- 2) le modalità per individuazione dei servizi indivisibili;
- 3) l'indicazione della percentuale a carico dell'eventuale utilizzatore dell'unità

abitativa;

**VISTO** il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**ESAMINATO** il regolamento per la disciplina della IUC, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione del Regolamento I.U.C., delle aliquote, delle tariffe, del piano finanziario e delle scadenze applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1,

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 04 DEL 26/03/2012, con cui si erano rideterminate le aliquote IMU, come dal prospetto seguente:

- aliquota 0,4 % per abitazione principale;
- aliquota di base per altri fabbricati 0,9%;

**ALIQUOTE RIDOTTE:**

- aliquota 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nella maniera sotto indicato previa individuazione dei seguenti servizi indivisibili:

- pubblica sicurezza e vigilanza
- tutela del patrimonio artistico e culturale
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
- servizi socio assistenziali
- servizio di protezione civile

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- altri servizi

**DI DARE ATTO** che l'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati, alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata in apposito elenco riportato nel dispositivo della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

**CONSIDERATO** che il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2014, n. 102) coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 (c.d. "Salva Roma TER"), ai commi e-bis ed e-ter, ha dato atto che i comuni possono derogare ai parametri previsti dal DPR n. 158/1999 (c.d. "criterio normalizzato"), in quanto: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al dpr 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, negli anni 2014 e 2015, l'individuazione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi..."*

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa;

**CONSIDERATO** che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	1 <sup>^</sup> Rata	16 ottobre
	Saldo	31 dicembre

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

**VISTO** il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 11 componenti

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composto da n. 58 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014.
3. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che l'imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2014, sia composta da : Imposta Municipale Unica (I.M.U.) – Tassa Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) – Tassa Rifiuti (T.A.R.I.).
4. Di dare atto che le aliquote relative all' **Imposta municipale unica (IMU)** sono le seguenti:
  - aliquota di base 0,80%;

#### **ALIQUOTE RIDOTTE:**

- aliquota 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale.

5. Di dare atto che, ai fini della T.A.S.I., ai sensi dell'art.52 D.Lgs n. 446 del 1997 ed al c.676 dell'art. 1 L. 147/2013, i costi dei servizi indivisibili sono i seguenti:

- pubblica sicurezza e vigilanza: € 1.000,00;
- tutela del patrimonio: € 7.000,00;
- servizi cimiteriali: 1.000,00;
- servizi di manutenzione stradale e verde pubblico: 20.000,00;
- illuminazione pubblica: 13.980,00;
- servizi socio assistenziali: € 3.820,00;
- servizio di protezione civile: € 400,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali: 6.000,00.

6. Di stabilire l'aliquota T.A.S.I. nella misura dello 0,15%.

7. Di stabilire, avvalendosi della possibilità concessa dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2014, n. 102) coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014 (c.d. "Salva Roma TER"), le seguenti tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI):

- Utenze domestiche: € 0,90 al mq.;
- Utenze non domestiche: € 1,00 al mq.

A totale copertura dei costi del servizio, come da Piano Finanziario per l'anno 2014 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B).

8. Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di pagamento di seguito indicati, in forza delle scadenze di seguito riportate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	1^ Rata	16 ottobre
	Saldo	31 dicembre
<b>TARI</b>	Rata unica	30 novembre

9. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

10. Di confermare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nell'aliquota dello 0,2%.

11. Di conformarsi, nella determinazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio Comunale per l'anno 2014, alle recenti modifiche normative, demandando al Segretario comunale l'effettuazione del relativo calcolo.

12. Di dare atto che eventuali rinunce al gettone di presenza da parte dei singoli consiglieri comunali dovranno essere operate tramite comunicazione scritta da inoltrare all'ufficio di segreteria dell'ente.

**DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene così letto, confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
*Nicola Cosma Papa*

**IL SEGRETARIO**  
*Gian Franco Ferraris*

**PARERI EX ARTICOLO 49 D.Lgs. 267/2000**

Il sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Denice, 30/07/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Gian Franco Ferraris*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del verbale della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

Denice, 10/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott. Gian Franco Ferraris*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00.

Denice, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Gian Franco Ferraris*